



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. [ ] del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, proposto da:

[ ]

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.09.2025, [ ] premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. D.lgs. n. 14/2019 con l'ausilio dell'o.c.c. dott. [ ], chiedendone l'omologazione, nonché, nelle more, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nord con r.g.e. /2024, intrapresa dal creditore ipotecario SPV s.r.l., nonché della trattenuta sullo stipendio disposta nell'ambito del pignoramento presso terzi promosso da [ ]

Acquisiti chiarimenti ed integrazioni, con decreto del 13.10.2025 è stata disposta la pubblicazione del ricorso e del piano sul sito Internet del Tribunale di Napoli nord, nonché la sospensione della sola procedura esecutiva immobiliare, mandando l'o.c.c. per le comunicazioni ai creditori ex art. 70 D.lgs. n. 14/2019.

Nel termine previsto per le osservazioni dall'art. 70, comma 3, D.lgs. 14/2019, sono pervenute precisazioni del credito da parte di [redacted] rispetto alle quali l'o.c.c. non ha ritenuto di rettificare il piano, per i motivi esposti nella relazione depositata in data 4.11.2025.

È stata, dunque, fissata udienza per l'omologazione del piano al 15.01.2026, mandando l'o.c.c. per le comunicazioni ai creditori.

Alla predetta udienza, è comparsa l'avv. [redacted] per delega dell'avv. [redacted] nell'interesse del creditore ipotecario [redacted] SPV s.r.l. (non costituito), contestando la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché l'eccessiva durata del piano dei pagamenti, avente durata novennale.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2026, il Tribunale osserva quanto segue.

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [redacted] è ammissibile e fattibile e deve essere omologato.

Va, anzitutto, rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 67 II comma D.lgs. n. 14/2019, nonché la relazione redatta dall'o.c.c. dott. [redacted] ai sensi dell'art. 68, comma 2, D.lgs. cit.

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Giugliano in Campania.

[redacted] riveste la qualità di consumatore, poiché i debiti posti alla base del piano risultano contratti per scopi estranei all'attività professionale.

È, altresì, dimostrato lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 14/2019, dal momento che, a fronte di un reddito medio mensile di euro 2750,00 (comprensivo della pensione di invalidità), [redacted] è gravata da una debitoria complessiva (al netto degli oneri relativi al presente procedimento) pari ad euro 467.655,12.

Le spese correnti mensili sono state quantificate in euro 1200,00 circa, somma, quest'ultima, che appare congrua, per come dettagliata nelle varie sue componenti, anche alla luce dei dati Istat, secondo l'analisi dell'o.c.c. (cfr. relazione integrativa depositata il 24.09.2025).

A tale stregua, il flusso reddituale prospettico dei prossimi 12 mesi è pari a circa euro 18.000,00, evidentemente insufficiente a far fronte alla su indicata debitoria.

Da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato determinato dall'istante con colpa grave. L'esposizione debitoria, invero, è costituita per oltre l'80% dal debito residuo del mutuo ipotecario contratto nel 2010 dalla [ ] insieme al coniuge per l'acquisto della casa di abitazione, cui si aggiunge il debito residuo nei confronti della parte venditrice. Sempre nel 2010 [ ] ha contratto un finanziamento chirografario per circa euro 21.000,00. L'importo dell'indebitamento, sulla scorta di quanto illustrato dall'o.c.c. nella relazione integrativa del 24.09.2025, era sostenibile alla luce del reddito familiare dell'epoca, allorquando la debitrice era coniugata e conviveva con il marito, a sua volta percettore di reddito. La successiva separazione dal coniuge, con il venir meno del relativo apporto reddituale, ha inciso sull'equilibrio finanziario del nucleo familiare. Sicché deve escludersi un atteggiamento soggettivo di colpa grave in capo alla debitrice.

Il piano dei pagamenti è esposto a pag. 36 della relazione dell'o.c.c.:

Il piano formulato dalla sig.ra  prevede il pagamento dei creditori per complessivi Euro 160.000,00 mediante il versamento n. n. 108 rate mensili (9 anni) di Euro 1.300,00 cadauna ed una rata iniziale all'omologa di Euro 19.600,00, con le seguenti modalità:

- pagamento integrale (100%) delle spese di procedura;
- pagamento del creditore privilegiato ipotecario (*oggi* SPV S.r.l.) per complessivi Euro 133.393,88 di cui Euro 98.250,00 nei limiti del valore di realizzo del bene ipotecato (con l'aggiunta degli interessi di dilazione calcolati al tasso legale per Euro 7.426,19) ed Euro 27.717,69 per la parte degradata a chirografo, nella percentuale prevista per tale classe (10,11%);
- pagamento integrale (100%) del creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione per Euro 11.295,35 oltre interessi di dilazione calcolati al tasso legale per Euro 451,20;
- pagamento integrale (100%) del creditore privilegiato SpA per Euro 3.108,09 oltre interessi di dilazione calcolati al tasso legale per Euro 124,15;
- pagamento parziale dei creditori chirografari Agenzia Entrate Riscossione (Euro 2.474,48), SpA (Euro 3.431,18) e SpA (Euro 1.523,49), nella misura del 10,11%.

Il piano è rispettoso della *par condicio creditorum* e delle cause legittime di prelazione, prevedendo il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, nonché il soddisfacimento del credito ipotecario in misura non inferiore a quanto ricavabile in caso di liquidazione del bene ipotecato, come si dirà appresso, e dei crediti chirografari nella misura del 10,11%.

Quanto al credito residuo da mutuo ipotecario, occorre rammentare che l'art. 67, comma 4, D.lgs. n. 14/2019 prevede che il creditore ipotecario debba essere soddisfatto in misura non inferiore a quella ricavabile in caso di liquidazione del bene su cui insiste la garanzia, come attestato dall'organismo di composizione della crisi.

Al riguardo, il Tribunale osserva che la succitata previsione, là dove fa riferimento al presumibile ricavato in caso di liquidazione, deve essere intesa come riferita al ricavato ottenibile in sede di vendita "coattiva", concorsuale o individuale, non già al prezzo ricavabile dalla vendita del bene sul libero mercato. In tal senso depone, infatti, lo stesso tenore letterale della previsione normativa, la quale fa riferimento alla "liquidazione".

Invero, l'alternativa per il creditore garantito da una causa di prelazione, come nel caso di specie, è data proprio dal soddisfacimento delle proprie ragioni a mezzo della procedura di liquidazione controllata (cui fa espresso riferimento l'art. 70, comma 7, D.lgs. 14/2019) o della procedura esecutiva individuale, con la conseguenza che rispetto al ricavato ottenibile in tal sede va valutata la misura minima di soddisfacimento del creditore prelatizio nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Peraltro, nella fattispecie, in caso di apertura della liquidazione controllata, è ben possibile che la vendita avvenga comunque nell'ambito della procedura esecutiva attualmente sospesa, e ciò sia perché la legge riconosce al creditore fondiario di optare per tale soluzione, sia perché lo stesso liquidatore, per ragioni di economicità, potrebbe ragionevolmente subentrare nella procedura esecutiva, atteso lo stato avanzato in cui essa versa, essendo stata già effettuata la stima del bene (con maturazione dei relativi costi) e fissato il primo esperimento di vendita.

È noto che le vendite in sede di esecuzione individuale o concorsuale seguono dinamiche differenti da quelle caratterizzanti le contrattazioni nel libero mercato, essendo dominate sul versante dell'acquirente da logiche speculative, laddove in capo al soggetto che vende sono ravvisabili evidenti condizionamenti e limiti temporali che indubbiamente alterano il gioco del libero mercato.

Tanto premesso, nel caso di specie l'immobile ipotecato è stato stimato nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinanzi a questo Tribunale in euro 151.000,00.

L'o.c.c., ai fini della determinazione del valore ricavabile in caso di liquidazione, ha tenuto conto della possibilità di presentare offerte di acquisto per un importo inferiore del 25% rispetto al prezzo base (cd. offerta minima). Dall'importo così conseguibile all'esito del primo tentativo di vendita sono stati decurtati i costi della procedura. Nella relazione integrativa depositata il 24.09.2025, l'o.c.c. ha, in particolare, prospettato un duplice scenario, a seconda che, aperta la liquidazione controllata, prosegua o meno la vendita in sede esecutiva. Il gestore ha analiticamente illustrato i costi di procedura che

maturerebbero in ciascuna delle due ipotesi, simulando il riparto che verosimilmente potrebbe essere effettuato in favore dei creditori.

Sulla scorta dell'analisi condotta dall'o.c.c., nell'ipotesi in cui, aperta la liquidazione controllata della debitrice, la vendita dell'immobile avvenisse nell'ambito della procedura esecutiva individuale, il ricavo lordo all'esito del primo tentativo di vendita con offerta minima sarebbe pari ad euro 113.250,00, da cui detrarre i costi di procedura quantificati in complessivi euro 25.549,43, per un ricavo netto di euro 87.700,57.

Nell'ipotesi alternativa di vendita in sede concorsuale, invece, a fronte di un ricavo lordo di euro 113.250,00, maturerebbero costi per euro 28.017,46, per cui il ricavo netto sarebbe pari ad euro 85.232,54.

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da , invece, prevede il soddisfacimento del creditore ipotecario nella misura di euro 98.250,00, da corrispondersi mediante il versamento di un importo iniziale pari ad euro 15.400,00 e successive 81 rate mensili, per una durata complessiva di 6 anni e 9 mesi, con riconoscimento degli interessi di dilazione calcolati al tasso legale per euro 7.426,19. La residua parte degradata a chirografo viene soddisfatta nella misura del 10,11% (pari ad euro 27.717,69) dalla rata n. 82 alla n. 108 (ossia in complessivi 9 anni).

A tale stregua, la misura del soddisfacimento del creditore ipotecario prevista nel piano risulta superiore rispetto al ricavato in caso di liquidazione del bene immobile ipotecato.

L'art. 67, comma 4, D.lgs. 14/2019 prevede, inoltre, una moratoria fino a due anni per il pagamento dei creditori privilegiati, con riconoscimento degli interessi legali.

È d'uopo una precisazione circa il significato da attribuire a tale previsione normativa.

Sul punto, deve condividersi l'orientamento già espresso da questo Tribunale, in composizione collegiale (cfr. Trib. Napoli nord, 7.05.2025, in *dirittodellacrisi.it*), secondo cui il biennio di moratoria deve essere inteso come un termine finale, che la legge assegna al debitore per il pagamento differito dei creditori prelatizi, entro due anni dalla omologazione del piano anziché alla scadenza. A tale conclusione il Tribunale addiviene

sulla scorta di criteri interpretativi di ordine letterale, storico, sistematico e logico, per la cui disamina si rinvia all'analitica motivazione del provvedimento citato. Nondimeno, in caso di piano dei pagamenti eccedente i due anni, l'omologazione non è esclusa allorquando il creditore presti, anche tacitamente, adesione ad esso, sul presupposto che egli solo sia in grado di sindacare e di ponderare al meglio la rispondenza ai propri interessi della proposta economica del debitore, secondo le scansioni procedurali stabilite dall'art. 70 co. 3 CCII. In mancanza, dunque, di osservazioni sulla convenienza del piano da parte del creditore interessato, anche la proposta che preveda il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente i due anni può essere omologata.

Venendo al caso di specie, *nulla quaestio* per i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, di cui il piano prevede il soddisfacimento in 24 mesi dall'omologa, con riconoscimento degli interessi legali, nel pieno rispetto della previsione normativa.

Quanto al creditore ipotecario, esso, sebbene destinatario di rituali comunicazioni da parte dell'o.c.c., non ha formulato osservazioni nel termine di cui all'art. 70, comma 3, D.lgs. 14/2019, né si è costituito in vista dell'udienza in contraddittorio del 15.01.2026. In quella sede, nondimeno, è comparsa l'avv. \_\_\_\_\_ per delega dell'avv. \_\_\_\_\_

nell'interesse di \_\_\_\_\_ SPV s.r.l., contestando la convenienza del piano.

Ritiene il Tribunale che la contestazione formulata dal legale comparso in udienza non sia ammissibile. In disparte la mancanza di una valida procura in capo al legale, deve, invero, osservarsi che l'art. 70 D.lgs. 14/2019 prevede una sequenza procedimentale volta ad assicurare il contraddittorio con i creditori, assegnando, al comma 3, un termine di venti giorni successivi alla comunicazione, da parte dell'o.c.c., del piano di cui sia stata disposta la pubblicazione, per formulare eventuali osservazioni. Tali osservazioni costituiscono lo strumento attraverso il quale i creditori possono veicolare contestazioni alla convenienza del piano, come si evince dal disposto del successivo comma 7, secondo cui: “ *Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata*”.

La contestazione della convenienza del piano deve, dunque, avvenire per il tramite delle osservazioni di cui all'art. 70, comma 3, D.lgs. 14/2019. È bene precisare che le osservazioni di cui trattasi devono essere formulate per iscritto, come si evince inequivocabilmente dal tenore del comma 3, dovendo essere inviate all'indirizzo pec indicato dall'o.c.c., e ciò all'evidente fine di mantenerne traccia nel procedimento, anche nell'ottica di un compiuto esame delle stesse e delle motivazioni che le sorreggono da parte del giudice chiamato a decidere sull'omologazione, contemperando i contrapposti interessi.

Nella fattispecie, il creditore ipotecario non ha formulato osservazioni nel termine all'uopo previsto *ex lege*, né successivamente, tantomeno si è costituito nel procedimento. Ragion per cui non può tenersi conto della contestazione di convenienza – peraltro non argomentata - effettuata in udienza dal legale privo di procura versata in atti.

Ad ogni modo, nella relazione allegata alla proposta ed in quella integrativa depositata il 24.09.2025 l'o.c.c. ha analiticamente esposto le ragioni di convenienza del piano rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata, tanto per il creditore ipotecario, quanto per gli ulteriori creditori. L'analisi condotta dall'o.c.c. risulta puntuale e coerente, potendosi, dunque, condividere le conclusioni cui addivene il gestore.

Quanto alla durata del piano, deve rammentarsi che il pagamento dei creditori privilegiati generali avverrà in due anni, mentre il pagamento del creditore ipotecario, per la quota corrispondente al valore ricavabile dalla liquidazione, avverrà in 6 anni e 9 mesi, in entrambi i casi con riconoscimento degli interessi legali. Il pagamento dei chirografari (compresa la quota degradata al chirografo del credito ipotecario) sarà completato in nove anni.

Sul punto, si rammenti che la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 27544/2019), con riferimento al piano del consumatore *ex lege* 3/2012 ha affermato che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del

patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Ad avviso della Corte, il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori, cui va data, in tal caso, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

La ratio dei principi testé esposti è ben riferibile al piano di ristrutturazione ex art. 67 ss. D.lgs. 14/2019, ove, peraltro, è stata procedimentalizzata la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta attraverso le osservazioni, nel termine *ex lege* previsto.

Nel caso che ci occupa, in mancanza di contestazioni ammissibili, si ritiene, anche in considerazione della ratio della normativa in materia di sovraindebitamento, tesa a garantire al debitore la cd. *second chance*, che il piano proposto da [ ] sia idoneo a realizzare un adeguato e soddisfacente bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco: da un lato l'interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie pretese, dall'altro l'esigenza di assicurare al debitore una esistenza dignitosa, tenuto conto delle risorse disponibili e di quelle messe a disposizione della procedura.

Venendo alle precisazioni del credito trasmesse dai creditori [ ] e [ ] nel termine ex art. 70, comma 3, D.lgs. 14/2019, deve condividersi la determinazione dell'o.c.c. di non apportare modifiche al piano.

Il credito per spese legali vantato dal creditore [ ], infatti, non è qualificabile come prededucibile, non essendo neppure riferibile a spese per giudizi conservativi o esecutivi; pertanto, è stato correttamente inserito come credito chirografario.

Quanto al maggior credito (di euro 158,66) indicato da [ ] deve condividersi quanto osservato dall'o.c.c. circa la verosimile riferibilità ad interessi maturati

successivamente al deposito del ricorso e, in ogni caso, quanto alla mancanza di documentazione a supporto.

Il piano risulta, infine, fattibile, alla luce di quanto esposto nella relazione dell'o.c.c. allegata al piano (cfr. paragrafo 8), tenendo conto dei dati rappresentati dal piano dei pagamenti, dall'età anagrafica della debitrice, dall'importo dello stipendio e dall'età pensionabile, nonché dal presumibile importo del reddito da pensione.

Per le ragioni tutte che precedono, il piano deve essere omologato.

PQM

omologa il piano del consumatore proposto da

dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, e che l'o.c.c. provveda ad accantonare le somme destinate al pagamento del suo compenso;

dichiara chiusa la procedura;

dispone che il presente provvedimento ed il piano siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Napoli nord a cura della cancelleria, e comunicati a tutti i creditori a cura dell'o.c.c a norma dell'art. 70, comma 8, D.lgs. 14/2019.

Aversa, 2 febbraio 2026

Il Giudice

dott.ssa Maria De Vivo